

VERBALE ASSEMBLEA SOCI
"ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDROMEDA"
Via Raffaello Sanzio, 7 – 70026 Modugno
Cod. Fiscale 93417410722 – Partita I.V.A. 07640980723



L'anno 2021, il giorno venti, del mese di aprile, alle ore 10.00, presso la sede dell'associazione in Modugno, alla Via Raffaello Sanzio, 7, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione Culturale "Andromeda" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al conteggio degli intervenuti risultano essere presenti i soci nelle persone di: Pierluigi Catizone (Presidente), Silvia Casu, Anna De Giglio, Gianluigi Belsito, Mirko Cascione, Arianna Ricchiuti, Dario Sessa, il quale interviene in qualità di Presidente dell'Associazione Culturale F.E.B.E..

Assume la presidenza dell'Assemblea il socio, dott. Pierluigi Catizone, verbalizza la sig. Silvia Casu.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 7 soci su n° 7 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, così come modificato, l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Silvia CASU

Pierluigi CATIZONE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ANDROMEDA - APS"

Denominazione, sede e durata

Art. 1. - E' costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") l'associazione di promozione sociale (A.P.S.) – Ente del Terzo Settore

"ANDROMEDA"

(d'ora in avanti denominata "Associazione").

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione è l'espressione libera, democratica, partecipata, apartitica, acconfessionale, coesa e condivisa di tutte le persone che si riconoscono e si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 2. - L'Associazione ha **durata illimitata**.

Art. 3. - L'Associazione ha sede nel Comune di Modugno (BA) alla Via Raffaello, Sanzio, 7. Oltre la sede istituzionale, l'Associazione prevede l'istituzione di sedi secondarie, dipartimenti, istituti, dipendenze, filiali, uffici, rappresentanze, ovunque lo ritenga opportuno e secondo quanto stabilito collegialmente.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune e l'istituzione di dipartimenti, dipendenze, filiali, uffici e rappresentanze potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città e la istituzione di sedi secondarie dovranno essere disposti con delibera dell'Assemblea dei soci e dovranno essere comunicati dal rappresentante legale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta istituito.

Scopo, finalità e attività

Art. 4. - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di



utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, quali testualmente indicate nelle lettere d), e), g), i) ed l) dell'art. 5) del Codice del Terzo Settore:

- lett. d): *"educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa"*;

- lett. e): *"interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi"*;

- lett. g): *"formazione universitaria e post-universitaria"*;

- lett. i): *"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo 5 del Codice del Terzo Settore"*.

- lett. l): *"formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa"*;

In particolare, l'Associazione ha come scopo prevalente il perseguimento delle seguenti finalità:

- valorizzare e potenziare la cultura e l'identità del territorio, ponendo al centro dei propri interessi lo studio, la ricerca, il dibattito, l'aggiornamento culturale nei settori dell'astronomia e di tutte le scienze naturali in genere, con particolare attenzione alla divulgazione delle tematiche ambientali e nella diffusione di principi ecologisti.

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali in materie astronomiche e scientifiche, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e stimolo per la crescita culturale, attraverso le attività di planetario;



- 
- porsi come punto di riferimento per quanti vogliano intraprendere iniziative culturali di qualsiasi genere che abbiano come scopo la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'ambiente e dell'ecologia;
 - promuovere e divulgare le attività di "planetario";
 - promuovere studi, elaborati ed eventi di natura scientifica ed in materia di astronomia e rispetto dell'ambiente e del territorio;
 - promuovere e diffondere la cultura delle scienze, dell'astronomia e dell'ecologia con appropriati mezzi divulgativi;
 - promuovere l'impresa come incubatore di nuove idee e crescita culturale e scientifica;
 - allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, anche tramite corsi di formazione professionale e di aggiornamento;
 - favorire la ricerca scientifica di particolare interesse culturale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
 - favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tematiche scientifiche, astronomiche, di planetario e socio-culturali;
 - favorire assistenza, tutela e informazione sociale;
 - favorire l'integrazione e la collaborazione con Istituzioni, Servizi ed Enti pubblici e privati che operino nel settore;
 - promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti, associazioni e movimenti culturali;
 - sostenere e favorire il percorso e lo sviluppo formativo e cognitivo della collettività, con le conseguenziali positive ripercussioni nel processo di sviluppo dell'intero territorio;
 - favorire e facilitare gli scrittori, gli studiosi ed artisti nell'approccio alle fasi successive al compimento della loro opera e dei loro lavori: dall'editing, alla scelta delle copertine, alla stampa, alla pubblicazione nonché alla distribuzione dei testi prodotti, all'organizzazione di eventi e presentazioni; più specificatamente l'attività di sostegno è svolta facilitando la

circolazione delle informazioni sul mercato tra gli associati, al fine di sopperire alle asimmetrie di questo, nonché offrendo utili consigli per la produzione, la pubblicazione e la distribuzione dei loro testi o video-testi, ma anche attraverso la segnalazione di professionisti in grado di supportarli nei loro progetti editoriali.

Tali attività vengono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

Art. 5. - L'associazione si propone di svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tali attività potranno essere esercitate come segue:

- iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale, sportivo e turistico ed a promuovere, sostenere e sviluppare gli assets territoriali, mediante la organizzazione e la gestione di manifestazioni, conferenze, dibattiti, riunioni, seminari, convegni, simposi, studi ed approfondimenti, mostre, sagre enogastronomiche, laboratori artistici, eventi sportivi, mercatini, campionati, concorsi, premi e trofei;
- organizzazione di manifestazioni sportive, che evochino antiche competizioni, atte a creare momenti di sensibilizzazione e condivisione degli obiettivi culturali proposti;
- realizzazione e gestione di corsi di formazione professionale e/o di orientamento con rilascio di attestati comprovanti la frequenza di corsi;
- iniziative atte a favorire il diritto allo studio delle fasce deboli, ma meritevoli, dalla gestione di appositi corsi di sostegno all'erogazione di borse di studio;
- redazione e diffusione di studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
- attività promozionali mediante la diffusione delle attività culturali e scientifiche attraverso i mezzi di comunicazione quali internet, TV e radio, pubblicazione di cataloghi e di un bollettino di informazione e di aggiornamento sulle attività svolte dai membri dell'associazione;

- 
- attività editoriali, quali pubblicazioni di bollettini, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
 - gestione, creazione e/o promozione di spettacoli ed eventi di carattere artistico-scientifico, culturale o sportivo;
 - attività di intermediazione in diversi ambiti, atta a favorire gli scambi economici e culturali in Italia e nel mondo, all'interno del territorio di riferimento e/o con strutture esterne ad esso, anche mediante gemellaggi e protocolli d'intesa.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci, Modalità di Adesione e Partecipazione, Diritti e Doveri

Art. 6. - Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore che condividono le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. L'Associazione non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC o raccomandata a.r. e che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché

recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, ma è consentito a ciascun associato l'esercizio del diritto di recesso. Pertanto, lo status di socio ha carattere permanente e può venir meno nei casi previsti dal presente Statuto di perdita della qualifica di associato. Non sono, di conseguenza, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7. - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa

Art. 8. - La qualità di associato criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La partecipazione sociale non può essere collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di

si perde:

a) per decesso;

c) per recesso volontario;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 9. La attività della associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati.

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto

dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Lavoratori

Art. 10. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati, come disposto dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 11. - Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo (facoltativo).

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea

Art. 12. - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Ciascun associato ha diritto di voto in assemblea purché sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. A ciascun associato possono essere conferite massimo tre deleghe.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta con mezzo che dia idoneo riscontro della ricezione (lettera raccomandata A.R. o a mano, fax, e-mail, PEC, etc.), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e deve essere inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando uno o più componenti del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, l'organo di controllo;
- delibera le linee programmatiche dell'attività associativa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ex art. 28 del Codice del terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, in seduta straordinaria;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera, in forma straordinaria, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del

bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'assemblea ordinaria è valida e delibera in prima convocazione se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità e le deliberazioni sono prese qualunque sia il numero dei presenti.

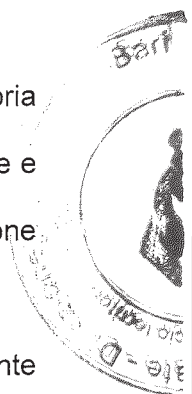
Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione o devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione



simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Consiglio Direttivo

Art. 13. - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), nominati dall'Assemblea. Esso dura in carica 5 (cinque) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili per 3 (tre) mandati, salvo espressa volontà della totalità dei soci alla proroga dello stesso mandato.

La maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto (fax, e-mail, PEC, o qualunque mezzo che ne comprovi l'avvenuto invio e ricezione) almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne, ove istituito, l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste dal comma 6 dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se congiuntamente o disgiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14. - Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella competenza del Consiglio Direttivo quanto non sia per legge o statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente e li revoca;
- nomina il Tesoriere, il Segretario ed i Responsabili di Dipartimento (facoltativi);
- esegue le delibere dell'Assemblea;
- valuta le domande di ammissione per i nuovi soci, decidendo sulla non ammissibilità delle stesse in considerazione degli indirizzi e dello spirito associativi;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- approva le quote annuali associative, con facoltà di prevedere il valore delle quote relative all'ingresso dei nuovi associati;
- formula programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- delibera la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- delibera il conferimento di procure generali e speciali;
- delibera la costituzione di rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;



- Ag. 12
- favorisce, inoltre, l'aggregazione con altre affini organizzazioni, garantendo il rispetto dell'originaria identità di ciascuna;
 - coordina le iniziative che richiedono per la loro attuazione un collegamento oltre l'ambito provinciale;
 - offre il proprio apporto culturale e la propria collaborazione agli studi, alle ricerche e alla consultazione fra i vari Enti pubblici e privati dei diversi territori al fine di facilitare una maggiore comunione di interessi nella comunità salentina;
 - fornisce, in accordo con i responsabili, supporti alle iniziative dei gruppi che ne facciano richiesta;
 - delibera la stipula di convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 15. - Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Presidente

Art. 16 - Il Presidente del Consiglio Direttivo coincide con il Presidente dell'Associazione

ed, in quanto legale rappresentante dell'Associazione, ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Egli è eletto all'interno del Consiglio Direttivo.

Egli convoca e presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi; è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza ed altresì ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Vice Presidente

Art. 17 - Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa. Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni di ordinaria amministrazione. Viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente, questi viene sostituito in ogni suo compito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, da un consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

Segretario

Art. 18 - Viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Provvede sotto la vigilanza del Presidente a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Tesoriere

Art. 19 - Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Organo di controllo

Art. 20 - L'organo di controllo è formato da tre membri tra cui un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo: verifica l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Patrimonio, Esercizio Sociale, Bilancio e Libri sociali

Art. 21 - Il patrimonio dell'associazione è costituito da: quote associative; attività di raccolta fondi; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; contributi pubblici e privati. Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali (sempre possibili) non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti

in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, (eventualmente salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate, in quanto rientranti in quelle di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) g) o h) del citato Decreto Legislativo);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto della attività di interesse generale perseguita dalla associazione come sopra specificata;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 22 - I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Essi sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio e viene depositato presso il Registro Unico nazione del Terzo Settore, ove istituito.

Ministero dell'Economia 16
Art. 23 - Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

Art. 24 - L'Associazione deve tenere:

- il Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui verranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio stesso;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Scioglimento dell'Associazione e Devoluzione dei beni

Art. 25 - In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Norma finale

Art. 26 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Pierluigi Cotroneo
Anna De Gaudio



**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Atto registrato il **07 MAG 2021**
al n. **3096** serie **120**
esatte €

Per il Direttore Provinciale
L'Incaricato (*)

Gilda CUTRIGNELLI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

*La presente dichiarazione è resa ai sensi
dell'art.2, comma 2, del D.P.R. 403/98 e,
dell'art.19 del D.P.R. 445/2000.*